CAPITOLO 3
LE INIZIATIVE FINANZIABILICON PROCEDIMENTO NEGOZIALE
(già top-down)

3.1 Introduzione

L'operatività delle iniziative finanziabili con procedimento negoziale attiva la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività di ricerca industriale propria del Ministero.

Mediante l'emanazione di bandi i soggetti ammissibili agli interventi sono invitati a presentare progetti in determinate aree tecnologiche di interesse strategico per aumentare la competitività anche a livello internazionale del nostro Paese.

Il procedimento seguito per la valutazione tecnico economica dei progetti presentati è analogo a quello previsto per le iniziative finanziabili con procedimento valutativo.

3.1.1 La vecchia normativa

I Programmi Nazionali di Ricerca previsti dall'art. 8 della L. 46/82 sono interventi di tipo top-down, diretti a orientare verso specifici settori tecnologici gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese.

Avvalendosi di gruppi di esperti appositamente designati, il Ministero, individua i domini di ricerca la cui esplorazione deve reputarsi necessaria ai fini del progresso del Paese. I gruppi di esperti operano con metodo scientifico, realizzando delle indagini sui mercati e sugli scenari internazionali per stabilire quale lo stadio del ciclo di vita delle tecnologie, quali le tecnologie emergenti, quali le tecnologie maggiormente abilitanti. Una volta individuati i settori tecnologici strategici, vengono approntati programmi integrati di ricerca su molteplici tematiche e invitati, mediante appositi bandi ministeriali, i soggetti ammissibili a presentare proposte progettuali nell'ambito delle singole tematiche.

Fra gli interventi di tipo top down la vecchia normativa ricomprende anche i contratti pubblici di ricerca previsti all'articolo 10 della L. 46/1982. In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti. In questo caso l'intervento del Ministero è stato realizzato mediante lo strumento della commessa pubblica proposta dai suddetti soggetti e affidata in esecuzione ad organismi che abbiano i requisiti giuridici previsti all'art. 2 della L. 46/82.

3.1.2 La nuova normativa

Il D.M. 593/2000 individua agli articoli 12 e 13 le iniziative finanziabili con procedimento negoziale.

In particolare, in base alle disposizioni di cui all'articolo 12, il Ministro, in coerenza con il Programma Nazionale di Ricerca (documento triennale approvato dal CIPE che, in coerenza con le indicazioni contenute nel DPEF, delinea le linee strategiche di intervento in materia di ricerca scientifica e tecnologica, da non confondere con i PNR di cui al precedente paragrafo) di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 204 del 5 giugno 1998, "individua con proprio decreto settori e aree tecnologiche prioritarie di intervento e definisce temi di ricerca e formazione professionale". Il competente servizio del Ministero, con decreto direttoriale, invita i soggetti ammissibili a presentare progetti di ricerca e formazione sui temi prioritari di intervento individuati. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti l'articolo 12 del D.M. 593/2000 rinvia alla disciplina indicata per i progetti autonomi di ricerca. Tali procedure sono state utilizzate in occasione dell'emanazione del primo dei bandi (11/10/2001) per l'attuazione della misura 1.3 del Programma Operativo Nazionale "Ricerca, Sviluppo Tecno-

logico e Alta Formazione" per il periodo 2000-2006, i cui costi sono posti a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo (quota comunitaria) e del Fondo per l'Attuazione delle politiche Comunitarie (quota nazionale).

L'articolo 13 prevede, invece specifiche iniziative di programmazione da attuarsi, con appositi contratti, su proposta o di intesa con altre Amministrazioni dello Stato o Enti Pubblici, anche locali.

3.2 Visione d'insieme

3.2.1 Introduzione

Nel presente paragrafo si riporta un resoconto sulle iniziative finanziabili con procedimento negoziale. Si precisa che i dati riportati, per quanto riguarda i PNR, sono dati aggregati che si riferiscono all'intera gestione di tale iniziativa. Inoltre, l'articolo 10 della legge 46/82, a partire dal 1997, non ha più operato.

3.2.2 Anno 2001

Nel corso dell'anno sono stati affidati con decreto numero 18 contratti per un costo di 35 miliardi di lire ed un intervento di 21.6 miliardi di lire.

I contratti stipulati sono stati 45, per un costo complessivo di 127 miliardi di lire ed un intervento di 85.6 miliardi di lire.

Per i contratti pubblici di ricerca non ci sono stati decreti di affidamento in quanto lo strumento non è stato più utilizzato.

3.2.3 Storici

Fino al 2001 i Programmi Nazionali di Ricerca definiti ed attivati sono stati in tutto 28 per un investimento di 3.105 miliardi di lire relativi ai seguenti settori tecnologici: medicina, microelettronica e bioelettronica, siderurgia, chimica, edilizia, biotecnologie avanzate, materiali avanzati, ambiente, sistemi di produzione innovativi, tessile-abbigliamento, agroalimentare, beni culturali. Per la realizzazione dei Programmi sono stati affidati 277 temi di ricerca per un intervento di 2.784 miliardi; sono stati stipulati 269 contratti di ricerca per un controvalore complessivo di 2.708 miliardi di lire. Si tratta di contratti "a corpo" articolati su una serie di obiettivi intermedi, al cui conseguimento vengono effettuate erogazioni parziali a valere sull'importo contrattuale. L'ultimo bando relativo ai PNR che ha interessato il settore delle tecnologie in oncologia è stato emanato con Decreto Direttoriale del 22 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 182 del 6 agosto 1998.

I settori dove si è avuta una maggiore concentrazione degli interventi sono quello sanitario, con il 23% delle risorse investite, il settore dei materiali avanzati con il 16% e la chimica con il 14 %. Finora si sono conclusi 129 temi per un investimento complessivo di 1.437 miliardi di lire. Questi temi riguardano: microelettronica, bioelettronica, siderurgia, chimica, edilizia, biotecnologie avanzate, materiali innovativi avanzati e varie branche del settore sanitario (oncologia, farmaci, cardiologia, neurobiologia, telemedicina).

Come si può osservare nella figura 3.2.1 fra il 1995 e il 2001 sono stati decretati interventi per un ammontare complessivo di 1.235 mld. di lire. Alle zone obiettivo 1 è andato il 17% delle risorse impegnate. Nel 1997 gli interventi decretati superano quelli degli altri anni considerati.

Figura 3.2.1

Programmi Nazionali di Ricerca: andamento degli importi dei decreti di ammissione differenziati per zona obiettivo

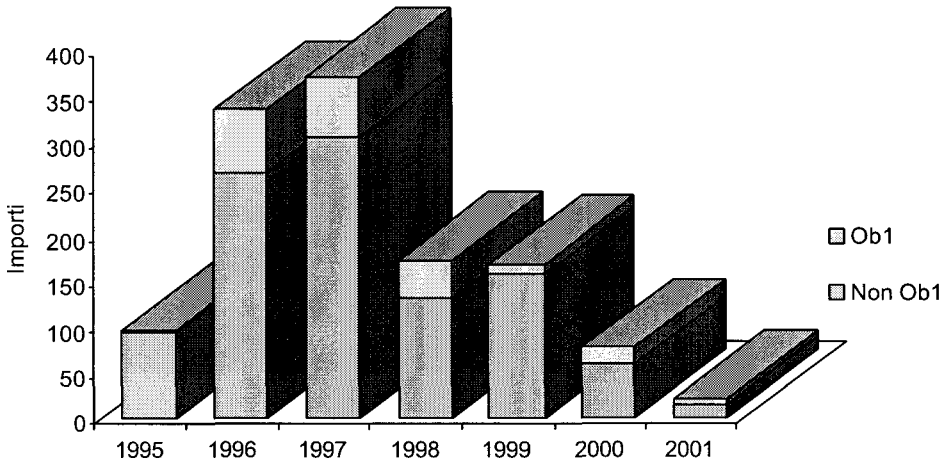


Tabella 3.2.1

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Non Ob1	92,1	267,0	305,0	130,2	155,6	58,2	14,8
Ob1	4,1	67,1	65,4	39,9	10,7	18,1	6,8
Totale	96,2	334,1	370,4	170,1	166,3	76,3	21,6

Per quanto riguarda invece i contratti pubblici di ricerca di cui all'art. 10 L. 46/82, lo strumento si è attivato soltanto nell'anno 1996 a seguito dell'emanazione del D. M. del 18 dicembre 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 50 del 29 febbraio 1996.

In figura 3.2.2 si riportano i dati relativi agli interventi decretati fra il 1998 e il 2000 per contratti pubblici di ricerca.

Gli interventi hanno interessato progetti di ricerca in tutti i settori industriali ed in modo particolare i settori della meccanica e dell'elettronica e hanno complessivamente impegnato risorse pari a 197,5 mld di lire per la realizzazione di progetti di ricerca e formazione di costo complessivo pari a 279 miliardi di lire.

A conclusione dell'anno 2001 i contratti in fase di erogazione sono 50 per un costo di 254,1 miliardi di lire e un intervento di 181,3 miliardi di lire; mentre i contratti da stipulare risultano in numero di 3 per un costo di 21 miliardi di lire e un intervento di 14 miliardi di lire.

Figura 3.2.2

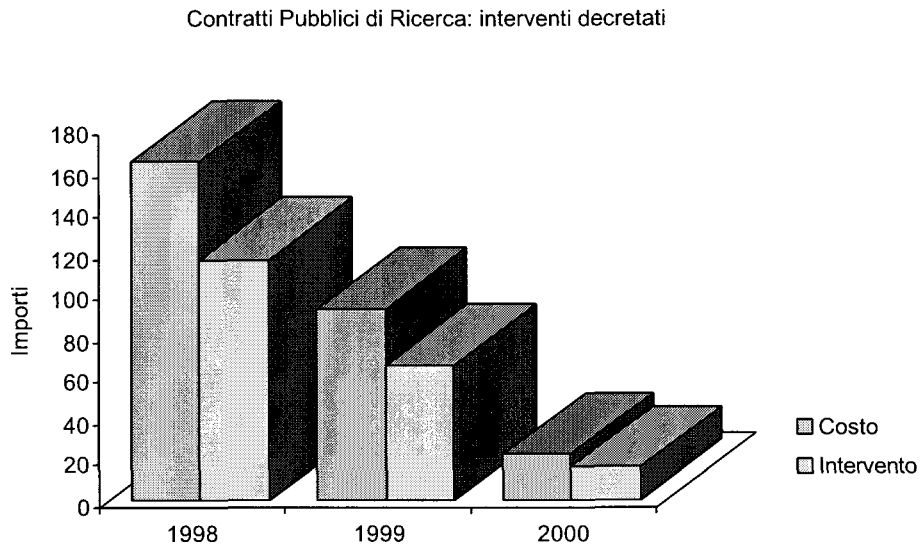


Tabella 3.2.2

CPR	1998	1999	2000
Numero	27	21	4
Costo	164,2	92,7	22,1
Intervento	116,7	65,0	15,8

CAPITOLO 4
LE INIZIATIVE FINANZIABILICON PROCEDIMENTO AUTOMATICO
(già bottom-up)

4.1 Introduzione

In tale fattispecie ricadono forme di incentivazione che vengono concesse con procedimento automatico, su domanda dei soggetti ammissibili.

Le domande vengono acquisite in stretto ordine cronologico e, previa verifica dei requisiti formali, seguono specifici *iter* istruttori che, in alcuni casi, si avvalgono della valutazione da parte di esperti scientifici.

In particolare, il Ministero, dopo aver esaminato le domande, forma un primo elenco di soggetti ammissibili.

Questi sono tenuti a trasmettere, a pena di decadenza da ogni beneficio, la documentazione richiesta che, a secondo dei casi, può consistere in copie autenticate di contratti di assunzione, dei contratti di ricerca, delle intese con università, ovvero di analoghe dichiarazioni sottoscritte dai rappresentanti legali.

Sulla base delle documentazioni o delle dichiarazioni pervenute, il Ministero forma l'elenco definitivo dei soggetti beneficiari.

4.1.1 La vecchia normativa

Questa tipologia di interventi nella vecchia normativa era prevista da:

- *articolo 4 della L. 46/82* che prevedeva per le PMI la possibilità di beneficiare di contributi per le specifiche ricerche commissionate a laboratori autorizzati iscritti in apposito albo del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (comma 2 dello stesso art. 4). Le relative procedure di selezione, ammissione e finanziamento sono state sino all'anno 1999 completamente di competenza dell'istituto gestore dell'FSRA.

- *articolo 5 della L. 449/97* che prevedeva per le PMI la possibilità di richiedere un credito d'imposta (su apposito stanziamento di ottanta miliardi annui del Ministero delle Finanze) per assunzioni di qualificato personale di ricerca e per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca;

- *articolo 14 della L. 196/97* che prevedeva la possibilità per le imprese di beneficiare di contributi finalizzati all'avviamento ad attività di ricerca di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di ricerca, nonché contributi in favore degli Enti pubblici di Ricerca in caso di assunzioni conseguenti al distacco temporaneo di ricercatori presso le aziende.

4.1.2 La nuova normativa

Il D.M. n. 593/00 individua nei seguenti articoli analoghe attività finanziabili con procedimento automatico:

- *articolo 14*

 lettera a) agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca,

 lettera b) agevolazioni per borse di studio e per corsi di dottorato di ricerca,

 lettera c) contributi a PMI che utilizzano, per specifiche commesse esterne o contratti di ricerca laboratori iscritti (previa selezione a seguito di valutazione del Comitato Tecnico Scientifico) nell'apposito albo ministeriale.

- *articolo 15* concessione di agevolazioni per il distacco temporaneo di personale dipendente da enti pubblici di ricerca e da università;

- *articolo 16* concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo.

4.2 Visione d'insieme

4.2.1 Introduzione

Rispetto alla vecchia normativa sono state introdotte novità ed alcune semplificazioni procedurali per l'ammissione ai finanziamenti. In particolare l'articolo 16 introduce un premio sotto forma di contributo a fondo perduto di lire 50 milioni su progetti di ricerca già finanziati, per non meno di trecento milioni di lire, nell'ambito dei Programmi Quadro Comunitari di Ricerca e Sviluppo.

4.2.2 Anno 2001

Nel 2001 sono pervenute al Ministero 1.573 domande, delle quali il 43,4% appartiene a soggetti ubicati in aree depresse. Tutte le domande presentate sono state esaminate e per esse si è conclusa la fase di istruttoria e di valutazione. Ne sono state giudicate ammissibili 920. Per le domande ammissibili le agevolazioni concedibili sono stimate in 225,7 mld di lire.

Nel 2001 sono stati decretati interventi per un importo pari a 97,3 mld di lire. Nel grafico sotto si mostrano gli interventi decretati suddivisi per attività finanziabili. Le tipologie di intervento, se si esclude l'articolo 16 del D.M. 593/2000, sono quelle previste nella vecchia normativa, infatti i decreti di ammissione che sono stati emanati nel 2001 si riferiscono a domande presentate nel corso del 2000.

Figura 4.2.2.1

Iniziative finanziabili con procedimento automatico: interventi decretati nel 2001

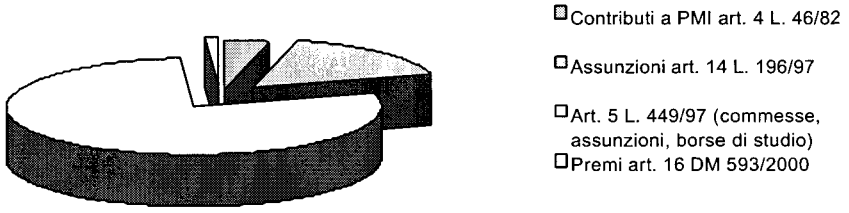


Tabella 4.2.2.1

	Importi
Contributi a PMI art. 4 L. 46/82	3,7
Assunzioni art. 14 L. 196/97	16,0
Art. 5 L. 449/97 (commesse, assunzioni, borse di studio)	76,4
Premi art. 16 DM 593/2000	1,2
Totale	97,3

Le erogazioni effettuate direttamente dal Ministero, per le iniziative finanziabili qui considerate, sono state complessivamente pari a 12,9 miliardi di lire.

Il dato si riferisce:

- ai contributi alle PMI di cui all'art. 4 della L. 46/82 con erogazioni per un ammontare di 3,7 miliardi di lire;

- alle assunzioni di qualificato personale di ricerca di cui all'art. 14 della L. 196/97 con erogazioni pari ad 8 miliardi di lire (prima annualità);

-ai premi per la partecipazione da parte delle PMI ai Programmi Comunitari di Ricerca di cui all'art. 16 del D.M. 593/2000 con erogazioni pari a 1,2 miliardi di lire.

Inoltre, a valere sulle apposite disponibilità del Ministro delle Finanze dell'anno 2000, sono stati emanati, nel corso dell'anno 2001 e ai sensi del Decreto n. 275 del 22 luglio 1998, decreti di concessione del credito d'imposta per:

- "assunzione di ricercatori" (art. 3 comma 1 lettera a) per un importo pari a 2.730 milioni di lire;